

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1715 del 07/06/2016
Oggetto	DITTA REI PROGETTI S.R.L. - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) PER RIFIUTI SPECIALI - FANGHI DI DEPURAZIONE - UBIcato IN COMUNE DI ALSENO (PC) - FRAZ. SALICETO - STRADA CATELLANE - RILASCIATA CON D.D. 19/07/2006, n. 1469.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1744 del 06/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**DITTA REI PROGETTI S.R.L. - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO (R12) E MESSA IN RISERVA (R13) PER RIFIUTI SPECIALI - FANGHI DI DEPURAZIONE - UBIcato IN COMUNE DI ALSENO (PC) - FRAZ. SALICETO - STRADA CATELLANE - RILASCIATA CON D.D. 19/07/2006, n. 1469.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** la seguente documentazione:

- determinazione dirigenziale (D.D.) 19/07/2006, n. 1469, successivamente modificata con delibera G.P. 03/10/2007, n. 420, e determinazioni dirigenziali 21/07/2008 - n. 1402, 07/12/2010 - n. 2516, 24/06/2011 - n. 1292, 13/10/2011 - n. 2145, 08/04/2013 - n. 640, 22/05/2014 - n. 997, (inserimento autorizzazione alle emissioni in atmosfera) 28/10/2014 - n. 2160 e 11/05/2015 - n. 909, con cui la Provincia di Piacenza autorizzava fino al **31/07/2016**, ai sensi dell'art. 210 (prima) e art. 208 (dopo) del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta REI Progetti S.p.a. (ora REI Progetti S.r.l.) alla gestione del centro di trattamento/recupero R12 e messa in riserva R13 per rifiuti speciali - fanghi di depurazione - ubicato in Comune di Alseno (PC) - fraz. Saliceto - strada Catellane;
- autocertificazione trasmessa con nota PEC dell'11/01/2016, prot. n. 01/P/16 (prot. Arpae n. PG/PC/2016/490 in data 27/01/2016), con cui la ditta REI Progetti S.r.l. ha dichiarato di voler proseguire l'attività di gestione oggetto dell'autorizzazione di cui sopra attraverso la produzione dell'autocertificazione di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**Avuto presente** che, a riscontro della richiesta di questa Struttura prot. n. 1221 del 12/02/2016 il Comune di Alseno ed il Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda - di questa Agenzia non hanno segnalato, nei termini concessi (30 giorni), motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi;

**Vista** inoltre la documentazione relativa alla campagna di rilevamento delle emissioni odorigene eseguita dalla Ditta e le cui risultanze sono state trasmesse alla Provincia con nota del 30/10/2015 - prot. n. 92/P/15 (prot. prov.le 64765 in data 02/11/2015)

**Avuto presente** altresì che, con nota prot. PGPC/2016/2516 del 14/03/2016, il Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda - di questa Agenzia ha espresso proprie valutazioni in merito agli esiti della campagna di rilevamento delle emissioni odorigene eseguite dalla Ditta presso l'impianto e, conclusivamente, ha evidenziato quanto segue:

*“Per quanto riguarda la proposta dell'Azienda di variare le modalità di monitoraggio e la localizzazione dei punti di campionamento, prevedendo, tra l'altro, misure del parametro ammoniaca mediante campionatori passivi di tipo radiello, in prossimità dei ricettori sensibili al fine di valutare la componente emissiva derivante dalla movimentazione dei lotti e dalle operazioni di spandimento nonché di eseguire misure nelle 24 ore successive, si ritiene che da un punto di vista ambientale non sussistano particolari motivi ostativi. Quanto sopra fatte salve le eventuali valutazioni dell'Azienda USL.”;*

**Ricordato** inoltre che:

- con lettera prot. PGPC/2016/3007 del 29/03/2016, questa Struttura ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Piacenza di esprimere le proprie eventuali considerazioni in ordine alla campagna di rilevamento ed in relazione ai contenuti della succitata nota del Servizio Territoriale dell'Arpae del 14/03/2016. Il Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL non ha fatto pervenire osservazioni in merito (termine di 30 giorni);
- con nota 19/05/2016 - prot. Arpae n. 5188 - questa Struttura ha fatto presente alla ditta REI Progetti S.r.l. che l'autocertificazione, trasmessa con nota PEC dell'11/01/2016 - prot. n. 01/P/16, doveva considerarsi come istanza di rinnovo (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006), in quanto con l'invio dei risultati della campagna di monitoraggio delle emissioni (trasmesso da codesta Ditta con nota del 30/10/2015 - prot. n. 92/P/15), è stata (di fatto) richiesta la modifica dell'autorizzazione vigente ed in particolare delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera;
- con lettera del 19/05/2016 – prot. n. 36/P/16 (prot. Arpae n. 5205 del 20/05/2016) la ditta REI Progetti S.r.l. ha provveduto ad adeguare l'istanza di rinnovo in argomento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, effettuando la regolarizzazione dell'imposta di bollo e la dichiarazione di conformità delle certificazioni EMAS e UNI ISO 14001/2004, così come richiesto con la succitata nota Arpae del 19/05/2016 - prot. n. 5188;

**Avuto presente** che la Prefettura di Parma, relativamente alla “comunicazione antimafia” - ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 - mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), non ha rilevato motivi ostativi entro i termini previsti (45 giorni dalla richiesta di questa Struttura SAC in data 23/03/2016);

**Ricordato** che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (quale quella in argomento) sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto indicato in premessa, possa procedersi al rinnovo con modifica (prescrizione) dell'autorizzazione rilasciata con D.D. 19/07/2006, n. 1469, già integrata e modificata con gli atti indicati in premessa, attraverso l'assunzione del seguente provvedimento:

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza dell'11/01/2016, prot. n. 01/P/16 (prot. Arpae n. PG/PC/2016/490 in data 27/01/2016), e rinnovare fino al **31/05/2026** con modifica (prescrizioni) l'autorizzazione D.D. 19/07/2006, n. 1469 (come già successivamente modificata ed integrata con gli atti citati in premessa), rilasciata alla ditta REI Progetti S.r.l. - con sede legale in Parma - via Mario Fantelli 4/a

(cod. fisc. 00428740344), per la gestione del centro di trattamento R12 e messa in riserva R13 per rifiuti speciali - fanghi di depurazione - ubicato presso l'Azienda Agricola Saliceto di Parizzi Eugenio & C. S.a.s. in Comune di Alseno (PC) - frazione Saliceto - strada Catellane, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento e lo stoccaggio – operazioni R12/R13 - è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 – comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

<b>02 02 04</b> - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 03 05</b> - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>02 05 02</b> - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>19 06 06</b> - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
<b>19 08 99</b> - fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da allevamento zootecnico)

- b) la capacità massima istantanea dell'impianto di stoccaggio non potrà superare le 2300 t. pari a circa 2300 mc. di rifiuti, e con il limite di 6900 t./anno (quantità massima di fanghi riutilizzabili in agricoltura nell'anno);
- c) lo stoccaggio dovrà costituire fase preliminare alle successive operazioni di recupero in agricoltura ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992;
- d) rifiuti stoccati potranno essere recuperati ai fini agronomici, ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, solo sui terreni dell'Azienda Agricola Saliceto di Parizzi Eugenio & C. S.a.s. ed in terreni confinanti non appartenenti alla stessa Azienda, fermo restando il rispetto della limitazione di una distanza pari a 3 km. dal centro di stoccaggio;
- e) all'interno della vasca di stoccaggio, costituita da n. 3 lotti funzionali, potranno essere stoccate separatamente due tipologie di fango che dovranno comunque essere autorizzate anche nel provvedimento che abilita le operazioni di recupero in agricoltura ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992. A tal proposito dovrà essere data comunicazione al Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda - della Sez. Prov.le dell'Arpae della data di inizio e di chiusura del lotto funzionale, di inizio della caratterizzazione analitica, e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio a seguito della conclusione della campagna di spandimento e la procedura di bonifica adottata in seguito alla modifica del fango stoccato;
- f) i rifiuti stoccati dovranno essere recuperati in agricoltura entro 18 mesi dalla data della loro presa in carico nel centro di stoccaggio;
- g) dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare ogni possibile dispersione dei rifiuti durante le movimentazioni dei medesimi e il diffondersi di aerosol;
- h) l'operazione R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R10" consiste nella miscelazione con il rifiuto di cui al codice CER 190606 "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale" con i diversi fanghi riportati alla precedente lettera a), realizzando così il trattamento di "condizionamento" di questi ultimi prima del loro spandimento sui terreni;
- i) la miscelazione dovrà essere effettuata tramite pala meccanica man mano che i fanghi ed il digestato verranno scaricati nella platea, all'interno del lotto selezionato;
- j) la percentuale di digestato che si prevede di utilizzare in miscelazione con i fanghi non potrà superare il 49% cosicché questi ultimi saranno sempre prevalenti e determinanti ai fini dell'attribuzione del codice CER;
- k) il quantitativo massimo di digestato - CER 190606 - ritirabile e utilizzabile nel trattamento di miscelazione con i fanghi - operazione R12 - non potrà superare le 3381 t/anno;
- l) per il contenimento delle emissioni odorigene dovranno essere effettuate, nei mesi di luglio, agosto

e settembre, irrorazioni con prodotti specifici della massa nella fase di caricamento per la successiva distribuzione agronomica;

m) al momento della dismissione dell'impianto il medesimo dovrà essere bonificato e si dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi come previsto nell'appendice al contratto d'affitto trasmessa con nota n. 56/p/11 del 27/05/2011 (pervenuta in data 31/05/2011 ed iscritta al prot. prov.le n. 41630);

2) **stabilire** che, per quanto attiene le emissioni in atmosfera, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni

EMISSIONE N. E1 SUPERFICIE STOCCAGGIO FANGHI

Durata giornaliera	24	h/g
Durata annua	365	gg/anno
Superficie	900	m <sup>2</sup>

a) dovranno essere effettuate, con frequenza annuale, due campagne mirate alla ricerca dell'ammoniaca, nel periodo primavera/estate e precisamente:

- una durante la movimentazione dei rifiuti stoccati nell'impianto e per le otto ore successive, da effettuarsi presso il recettore sensibile collocato a circa 100 m. sul lato ovest dello stoccaggio;
- una seconda campagna da eseguirsi durante le operazioni di spandimento e per le otto ore successive all'interramento dei fanghi, in prossimità dei recettori sensibili posti negli abitati di Saliceto, Chiaravalle, Alseno e il primo abitato verso Fiorenzuola d'Arda. Le misure dovranno essere effettuate con l'utilizzo di campionatori passivi del tipo a radiello;

b) in concomitanza con le operazioni di cui sopra, dovranno essere misurati anche i parametri fisici quali: temperatura, direzione e velocità del vento (dati orari);

c) l'esito dei controlli di cui ai punti precedenti dovrà essere riportato in una relazione contenente anche una planimetria con individuati i punti di misura, i dati meteorologici misurati, l'indicazione dei tempi di esposizione dei radielli e la tipologia di rifiuto movimentato nel centro o sottoposto ad operazioni di spandimento; l'esito di tali controlli si dovrà trasmettere a questa Struttura SAC, al Servizio Territoriale - Distretto di Fiorenzuola d'Arda - della Sez. Prov.le dell'Arpae, al Comune di Alseno ed all'AUSL entro il 31 dicembre di ogni anno;

3) **stabilire** inoltre che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006, il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

4) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.1.1 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, così come modificata dalla deliberazione G.R. n. 1801 del 07/11/2005, e della L. n. 1/2011 in **€ 46.000,00** (capacità di stoccaggio 2300 t. x 40 €/t. tariffa prevista per i settori produttivi e con riduzione del 50 % in quanto Ditta in possesso di certificazione EMAS) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.

23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;

- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario **I'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 31/05/2028);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 9) **dare atto** infine che:
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
  - il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**